

COMUNE DI CINGOLI
PROVINCIA DI MACERATA

Repertorio

N. _____

CONVENZIONE PER GESTIONE, USO E MANUTENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VILLA STRADA CON ANNESSI ACCESSORI E PERTINENZE, DELL'OASI DELL'ANZIANO, DEL PARCO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DI TUTTA LA ZONA DI VERDE PUBBLICO ADIACENTE, UBICATA PRESSO LA FRAZIONE DI VILLA STRADA.

L'anno duemiladiciassette, addì _____ del mese di _____

nella sede municipale del Comune di Cingoli

PREMESSO

Che con delibera di G.C. n. __ del __/__/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato disposto di affidare in convenzione alla Asd Victoria Strada la gestione, l'uso e la manutenzione del campo sportivo comunale di Villa Strada con annessi accessori e pertinenze, dell'Oasi dell'anziano, del parco della Scuola dell'Infanzia e di tutta la zona di verde pubblico adiacente alla struttura, per il periodo dal 01/01/17 al 31/12/19;

TRA

il Comune di Cingoli, C.F. n. 00129810438, in appresso denominato Ente, in persona del segretario comunale Dott.ssa Stella Sabbatini, nata ad Osimo il 14/12/1962, domiciliato per la carica presso il Comune di Cingoli;

la Asd "Victoria Strada" - P.I. n. IT01597310430, in appresso denominata Gestore, in persona del suo Presidente pro-tempore sig. Mosconi Gianfilippo, nato il 29/11/1960 a Staffolo (AN) e residente in Mondolfo (PU), Via delle Province n. 5, giusta Statuto societario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ART. 1 - Il Comune di Cingoli affida alla Società Asd Victoria Strada, che accetta, la gestione, l'uso e la manutenzione del campo sportivo comunale di Villa Strada con annessi accessori e pertinenze, dell'Oasi dell'anziano, del parco

della Scuola dell'Infanzia e di tutta la zona di verde pubblico adiacente alla struttura, ubicato nella frazione di Villa Strada, perché la stessa li gestisca e li utilizzi in conformità alla presente convenzione, privilegiando l'uso e l'attività socio-educativa come fine primario.

Lo stato di manutenzione dei suddetti impianti sportivi e dei beni mobili annessi ed oggetto di concessione è quello attualmente esistente. Esso viene formalizzato in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti, entro trenta giorni dalla firma della presente convenzione.

ART. 2 - Le parti si danno reciprocamente atto che i beni mobili ed immobili oggetto di concessione sono quelli descritti nell'inventario depositato in atti.

ART. 3 - L'affidamento ha la durata di anni 3, dal 01/01/2017 al 31/12/2019.

Alla scadenza della gestione, gli impianti e relativi accessori e pertinenze torneranno nella piena disponibilità del Comune, senza alcun corrispettivo al Gestore che non potrà vantare alcun diritto di prelazione per futuri affidamenti o alcun rimborso od indennità di avviamento comunque denominata.

ART. 4 - L'affidamento è nominativo, a favore della Asd Victoria Strada. È vietata ogni forma di cessione degli impianti o del contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso. La convenzione è risolta altresì con effetto immediato nel caso di scioglimento della Soc. Asd Victoria Strada.

In quest'ultima ipotesi di risoluzione immediata della convenzione, il Presidente della Asd è tenuto a garantire, per almeno trenta giorni, la gestione e custodia degli impianti, fatto salvo il diritto dell'Ente di liberarlo da detto obbligo.

ART. 5 - A decorrere dal mese di settembre, se dovesse essere necessario, il Gestore, d'intesa con il Comune, gli istituti scolastici e le altre società o gruppi sportivi eventualmente fruitori dell'impianto, stila per l'anno scolastico e sportivo successivo un orario d'uso, dando priorità alle proprie esigenze, nonché quelle degli istituti scolastici e delle Società sportive che svolgono lo sport come servizio sociale.

Il Gestore, sulla scorta della effettiva utilizzazione degli impianti da parte degli altri utenti indicati al comma precedente, con esclusione degli istituti scolastici, applicherà e percepirà le tariffe eventualmente stabilite d'intesa con l'Amministrazione Comunale, attenendosi alle direttive dalla stessa impartite.

ART. 6 - Al Gestore è fatto divieto di eseguire o, comunque, procedere a modifiche degli impianti o ad intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni nuova opera o nuovo impianto stabilmente costruiti o fissi al suolo, resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso o rimborso alcuno per il Gestore.

ART. 7 - Gli impianti vengono concessi per lo svolgimento di attività sportiva e socio-ricreativa. Per usi diversi o utilizzo da parte di terzi, le richieste, da inoltrarsi al Comune, dovranno essere vagliate, di concerto con il Gestore, entro tre giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ente. Per eventuali sovrapposizioni di richieste ricadenti in date ed orari uguali, verranno privilegiate le associazioni impegnate in campionati federali, e tra queste, quelle che sono impegnate nelle categorie di più alto livello, fatta salva ogni esigenza dell'Asd Victoria Strada, prioritaria su ogni associazione.

ART. 8 - Il Gestore assume i seguenti obblighi:

- regolare l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo in base all'orario di utilizzo; provvedere alla pulizia e custodia dell'area, anche durante l'orario di utilizzo scolastico;
- provvedere alla accensione e spegnimento dei vari impianti tecnologici;
- svolgere attività di vigilanza ed assistenza relativamente al tipo di impianti, anche pubblici, nonché alle attività in essi esercitate;
- provvedere alla ordinaria manutenzione delle aree e delle strutture, nonché degli impianti e delle attrezzature;
- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le

altre misure di sicurezza antincendio adottate ed effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione;

- tenere in luogo idoneo e manipolare con le dovute cautele le sostanze infiammabili e/o combustibili;
- evitare l'accumulo di rifiuti combustibili che possa essere incendiato accidentalmente;
- utilizzare gli impianti di produzione di calore in conformità alle istruzioni dei costruttori;
- evitare di ostruire e parzialmente occludere le superfici permanenti di aerazione, dove previste.

Tra gli oneri di ordinaria manutenzione e pulizia sono, in particolare, compresi:

- controllo del buon funzionamento di tutte le apparecchiature che compongono le centrali termiche, con l'obbligo di segnalare in tempo utile eventuali disfunzioni all'Ufficio Tecnico comunale;
- controllo del buon funzionamento di tutti gli impianti tecnologici (centralina e quadri elettrici, impianti idrici e sanitari, impianti elettrici, ecc...) e degli arredi, compresi gli infissi;
- pulizia quotidiana degli spogliatoi, docce, bagni e degli altri spazi e locali;
- cura dell'erba del terreno di gioco e taglio dell'erba degli spazi verdi adiacenti il campo sportivo, nonché del parco giochi della Scuola dell'Infanzia con mezzi di proprietà del Gestore;
- innaffiatura del tappeto erboso, nonché innaffiatura e potatura degli spazi verdi e delle piante del parco adiacente, eventualmente con impianto mobile di irrigazione di proprietà del Gestore, utilizzando anche l'acqua pubblica per usi non sanitari;
- concimazione e, se necessario, diserbo speciale delle zone infestate dalle erbe nocive;
- segnatura dei campi con mezzo di proprietà della concessionaria;

- pulizia, dopo ogni utilizzo, di tutto l'impianto e delle attrezzature utilizzate;
- cambio di lampade, prese e interruttori dell'impianto sportivo, pertinenze ed accessori compresi;
- riparazione e/o sostituzione di rubinetterie;
- riparazione di attrezzature e arredi e, comunque, quant'altro necessario al mantenimento degli impianti, locali e attrezzature in condizioni di normale efficienza ed in particolare il ripristino immediato dei danni che possono scaturire dall'attività sportiva praticata sul campo di gioco (buche, strisciate, ecc.)

ART. 9 - In relazione agli obblighi di cui al precedente art. 8, il Gestore si impegna a :

- 1) provvedere alla conduzione, alla custodia e pulizia e alla manutenzione degli impianti e delle attrezzature, attraverso proprio personale idoneo, non legato da rapporto alcuno con il comune concedente;
- 2) comunicare ogni incidente alle autorità competenti;
- 3) segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale danni o disfunzioni degli impianti che non rientrino nell'ordinaria amministrazione e manutenzione.

Il Gestore non assume responsabilità per eventuali danni causati dall'intempestivo intervento per danni segnalati.

ART. 10 - Il pagamento di tutte le utenze di luce, acqua e metano per il riscaldamento sono a carico del Gestore.

ART. 11 - L'Ente, a titolo di corrispettivo per il servizio reso, in relazione alla qualità dello stesso e per la durata del contratto, riconosce al Gestore una somma annua stabilita in € 10.000,00 (euro diecimila/00) iva esclusa.

ART. 12 - Il Gestore dichiara di aver stipulato polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni agli impianti, compreso il tappeto di gioco, attrezzature, arredi e accessori, derivanti da cattiva manutenzione o cattiva custodia, fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

Il Gestore dichiara di avere anche stipulato polizza di assicurazioni RCT a copertura di sinistri ed infortuni a persone, derivanti dall'uso degli impianti ed attrezzature, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

ART. 13 - Sono a carico del Comune le opere di manutenzione straordinaria degli impianti (elettrici, termici e altri) e delle attrezzature per i lavori di pulizia, qualora, d'intesa con l'Ufficio Tecnico Comunale, venga accertato lo stato di non funzionalità non imputabile alla Gestore.

~~ART. 14~~ - Il Comune si riserva, occasionalmente, il diritto di utilizzare direttamente gli impianti per usi diversi, con preavviso di 3 giorni formalmente dato al Presidente dell'Asd Victoria Strada, compatibilmente con il calendario ufficiale di allenamenti, incontri e lezioni scolastiche, per l'organizzazione diretta o affidata ad appositi incaricati, di manifestazioni ed iniziative di pubblico interesse, attraverso un compenso che verrà concordato di volta in volta tra le parti.

ART. 15 - Il Gestore è esonerato dall'eventuale pagamento della tariffa d'uso degli impianti sportivi fissata d'intesa con l'Ente. Gli altri utenti autorizzati pagheranno le tariffe eventualmente stabilite a norma del precedente art. 5. Resta inteso che il Gestore deve munirsi di tutte le licenze e autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione.

ART. 16 - Il Gestore ha la facoltà di effettuare la pubblicità nell'impianto sportivo in tutte le forme in uso e con il solo limite del rispetto delle strutture e del decoro degli impianti medesimi.

ART. 17 - Il Gestore è tenuto ad osservare e a far osservare ai propri soci, utenti e tesserati tutti i regolamenti pertinenti il funzionamento degli impianti.

Il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il corretto svolgimento della gestione.

ART. 18 - In ogni caso di cessazione della convenzione, ivi compresa le ipotesi di decadenza e di risoluzione, il Gestore si impegna a restituire gli impianti, gli

arredi, le attrezzature ed ogni altro accessorio nello stato in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 19 - Il Gestore è responsabile di tutti i danni che dovessero essere arrecati agli impianti in ogni loro parte, immobili, impianti tecnologici, attrezzature, arredi, servizi, accessori e quant'altro, per qualsivoglia causa derivante da uso scorretto, imperizia, imprudenza o negligenza o da qualsiasi altra colpa nei comportamenti degli utenti degli stessi.

ART. 20 - La violazione degli obblighi assunti con la presente convenzione da parte del Gestore provocherà la risoluzione di diritto della stessa, fermo restando il rispetto degli impegni assunti dallo stesso nei confronti di terzi per quanto attiene l'uso e la manutenzione degli impianti.

La risoluzione opera di diritto allorché il Comune dichiara al Gestore, a mezzo lettera raccomandata A.R. con il preavviso di mesi tre, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

ART. 21 - Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazione, bolli, diritti ed in genere tutti gli oneri comunque derivanti dalla presente convenzione sono a totale carico del Gestore.

ART. 22 - Se dovessero insorgere controversie tra il Comune di Cingoli e il Gestore in ordine all'esecuzione del presente atto, foro competente è il Tribunale di Macerata.

ART. 23 - Alla scadenza annuale della gestione, il Gestore presenterà all'Ente un rendiconto sull'attività svolta e sull'utilizzo del corrispettivo erogato.

ART. 24 - Il Gestore si impegna a comunicare al Comune ogni variazione della composizione societaria, del direttivo o del nominativo del Presidente, entro giorni dieci dalla variazione medesima.

ART. 25 - Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno esplicito riferimento a quanto stabilito in materia di Codice Civile e da altra normativa speciale in materia.

ART. 26 - Le parti danno atto e precisano che il presente contratto soggetto a registrazione in caso d'uso, a termini dell'art. 5 del D.P.R. 131/86.

La presente convenzione, previa lettura ed approvazione viene sottoscritta in segno di accettazione e conferma come appresso.

ASD VICTORIA STRADA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Mosconi Gianfilippo

Dott.ssa Stella Sabbatini